

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 33

a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui e Biondi

presentata in data 25 febbraio 2026

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2009, N. 24
(DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E
BONIFICA DEI SITI INQUINATI)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 24/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Anche al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite ai comuni in materia di bonifica, la Regione esercita i poteri di indirizzo e coordinamento secondo criteri di efficienza modulati sulle differenti realtà territoriali e organizzative, sulla complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi e nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano di bonifica dei siti contaminati.

2 ter. In particolare, attraverso i poteri di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2 bis, la Regione:

- a) definisce le priorità d'intervento per i siti contaminati e potenzialmente contaminati di cui all'articolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
- b) predispone e aggiorna le linee guida in materia di bonifica dei siti contaminati per l'attuazione della presente legge e approva la relativa modulistica di riferimento, nonché per la realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione, ai sensi dell'articolo 242-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- c) individua le situazioni di inquinamento particolarmente complesse, sia dal punto di vista tecnico, che amministrativo-procedurale, e assicura il supporto ai comuni nell'individuazione e nell'adozione delle eventuali ulteriori azioni da realizzare;
- d) fornisce indicazioni ai comuni beneficiari dei contributi regionali per le bonifiche al fine di garantire una gestione coordinata delle risorse individuate dalla programmazione regionale;
- e) coordina, ove richiesto, le azioni sulle situazioni di inquinamento diffuso.

2 quater. La Giunta regionale disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo di cui al comma 2 bis.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 24/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l. r. 24/2009 è inserito il seguente:

“2 bis. Sono conferite ai Comuni, nel caso in cui le aree interessate ricadano interamente nel relativo territorio, le funzioni amministrative concernenti la bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di cui agli articoli 242 bis, 242 ter e 249 del d.lgs. 152/2006, anche relative alle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento di cui all'articolo 241 del medesimo decreto.”.

Art. 3

(Disposizione transitoria)

1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo di cui al comma 2 bis dell'articolo 4 della l.r. 24/2009, come modificato da questa legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.